



**COMUNE DI PONZA  
PROVINCIA DI LATINA**

**INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER  
EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO DEGLI  
SCARICHI  
ACQUE REFLUE**

**REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE NON  
SERVITE DI PUBBLICA FOGNATURA.**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 26.06.2010



**Comune di Ponza**  
Provincia di Latina

---

**REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE NON  
SERVITE DI PUBBLICA FOGNATURA.**

**Art. 1 Oggetto**

Il presente allegato è parte integrante del regolamento idrico vigente ed disciplina :

- 1) le modalità delle competenze comunali in materia di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche con recapito non in pubblica fognatura ;
- 2) le procedure per il rilascio delle autorizzazione degli scarichi in acque superficiali o nel suolo, in quanto in aree non servite di pubblica fognatura.

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela delle acque.

**Art. 2 Definizioni e normativa di riferimento**

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel D.Lgs.3 Aprile 2006 n°152 e successive modifiche e integrazioni.

Per *autorizzazione* si intende l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate (definite dalle leggi vigenti).

Per *scarichi che non recapitano in pubblica fognatura* si devono intendere gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione,.

**Art. 3**

**PROCEDURE DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

1 - L'autorizzazione allo scarico è l'atto con cui l'Amministrazione Comunale permette al cittadino ed alle imprese di scaricare in pubblica fognatura e, relativamente ai soli scarichi di "acque reflue domestiche", in corpi ricettori diversi dalla pubblica fognatura, i reflui e le acque provenienti dai fabbricati privati, ai sensi del D.Lgs 152/99.

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato dal competente ufficio comunale ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.3 Aprile 2006 n°152.

Ai sensi dell' art. 45 - comma 1 - del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'Amministrazione Comunale:

- 1) previo parere favorevole del Comune e dell'Arpa nel caso di scarichi di "acque reflue industriali" e di "acque reflue industriali assimilate alle domestiche" se recapitanti in fognatura (collegata o non collegata al depuratore);
- 2) previo parere favorevole del Settore LL PP - Servizio Opere Pubbliche del Comune nel caso di scarichi di "acque reflue domestiche" non recapitanti in fognatura (ad esempio con recapito in acque superficiali, mediante impianti di sub-irrigazione, fitodepurazione e fitoevapotraspirazione).

a) L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, per motivi di tutela ambientale e di igiene pubblica, può richiedere all'Arpa, all' AUSL - Servizio Igiene Pubblica, ulteriori pareri al fine di espletare un'adeguata istruttoria preventiva al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

b) Ai sensi di quanto previsto al comma 10 dell' art. 45 del D.Lgs 152/99 le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente.

c) L'Amministrazione Comunale provvederà a determinare con separato atto le spese di istruttoria da porre a carico dei richiedenti e le modalità di ripartizione/liquidazione della quota da erogare ad Arpa, al Comune e ad eventuali altri enti esterni in relazione all'istruttoria espletata.

d) L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dall'Amministrazione Provinciale nel caso di scarichi di "acque reflue industriali" e di "acque reflue industriali assimilate alle domestiche" che non recapitano in reti fognarie.

e) La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali dovrà contenere tutti gli elementi indicati nell' art. 46 del D. Lgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

f) In seguito a specifica richiesta dell'interessato, il Comune può concedere una autorizzazione provvisoria allo scarico da rilasciarsi in data successiva a quella di allacciamento alla fognatura. Tale autorizzazione è data per un tempo determinato, definito dal Comune secondo le caratteristiche degli scarichi conformemente ai pareri espressi dagli organi tecnici competenti.

g) Sulla domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico provvisoria dovrà essere indicata in particolare la data prevista per l'inizio dell'attività dello scarico e vi dovrà essere dichiarato che esso è conforme alle norme vigenti. Ad essa dovrà essere allegata la copia della richiesta di analisi dei reflui scaricati inviata in data anteriore a quella della domanda di autorizzazione temporanea.

h) L'interessato dovrà provvedere a realizzare l'impianto di smaltimento delle acque reflue separando le condotte per le acque nere, le acque saponate e le acque meteoriche.

**i) Prima del recapito finale delle acque reflue domestiche e/o assimilate alle domestiche, realizzato in conformità alle regole tecniche di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale delle Acque del 04/02/1977, dovranno essere realizzati appositi manufatti di chiarificazione consistenti in vasche di tipo Imhoff, seguiti da fitodepurazione ove possibile, fitoevapotraspirazione o altro consentito, per le acque nere, e in vasche condensa grassi per le acque saponate .**

**l) L'autorizzazione d'uso di tali impianti autonomi di smaltimento sarà revocata con il provvedimento nei casi in cui le zone vengono servite dalla rete comunale di fognatura.**

m) Nel caso di grandi insediamenti per i quali è previsto un numero di abitanti superiore a 250 unità e sia riscontrata l'impossibilità di recapitare gli scarichi in pubblica fognatura si applicano le norme fissate per gli scarichi provenienti dalle fognature urbane ovvero dovrà essere previsto prima dell'immissione dello scarico finale nel corpo recettore apposito impianto di depurazione .

n) In seguito all'esito positivo delle analisi richieste con la domanda di autorizzazione provvisoria allo scarico e dei controlli da effettuare dai competenti organi di cui ai commi precedenti, il Comune concederà l'autorizzazione definitiva allo scarico.

o) Le suddette autorizzazioni potranno in ogni momento essere revocate dal Comune allorché siano constatate difformità rispetto ai valori di portata o composizione autorizzati. Ogni variazione di portata o di composizione, programmata o accidentale, dovrà essere tempestivamente segnalata al Comune per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

p) Lo scarico può riguardare più insediamenti con scarico comune e di conseguenza più titolari.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili in solido dello stesso.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d'uso ad almeno uno degli insediamenti che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche e assimilate fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto d'autorizzazione ed a conoscerne le prescrizioni.

q) A seguito di passaggio dei diritti d'uso sull'insediamento (compravendita, affitto od altro), sarà a carico di chi subentra comunicare al Comune, mediante l'apposito modello, la variazione della titolarità dell'autorizzazione allo scarico.

r) Il titolare dell'autorizzazione cedente, è tenuto a trasmettere copia dell'autorizzazione al ricevente all'atto della cessione.

s) I soggetti che entrano in diritto d'uso di un insediamento interessato dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico.

#### **Art. 4 Presentazione della domanda**

La domanda è presentata dagli aventi titolo d'uso sullo scarico utilizzando gli appositi modelli.

I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.

È fissato un contributo quale onere di procedibilità della richiesta per i costi di istruttoria del Comune per ogni domanda. Tale importo deve essere versato presso la tesoreria comunale.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento di cui sopra e, nel caso di scarichi superiori a 50 AE, soggetti pertanto a parere ARPA LAZIO, dei diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPA LAZIO.

#### **Art. 5 Durata del procedimento**

Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa entro e non oltre 15 giorni il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni.

I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate nei successivi venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi adottati dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione. Non è dovuto alcun rimborso delle spese versate a titolo di procedibilità.

In caso di scarichi superiori a 50 AE la durata del procedimento rimarrà sospesa per tutto il tempo intercorrente fra l'inoltro della richiesta e il ritorno al Comune del parere ARPA LAZIO o Servizio Igiene e Sanità Pubblica, desumibile dalle date di protocollo in partenza e in arrivo del Comune.

Qualora il Comune risulti inadempiente nei termini sopra indicati l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.

## Art. 6 Contenuto della domanda

La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico può essere presentata contestualmente alla pratica edilizia, richiesta di concessione oppure denuncia di inizio attività (DIA), inerente l'insediamento da cui originerà lo scarico stesso, oppure separatamente e comunque prima dell'attivazione dello scarico.

In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.

La domanda è presentata in doppia copia di cui una in bollo di legge.

Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 50

AE sono invece necessarie tre copie, di cui una in bollo di legge; una copia viene inviata dal responsabile del procedimento all'ARPA LAZIO per il parere di competenza.

Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale a titolo di spese di istruttoria e del versamento dei diritti risultanti dal tariffario ARPA LAZIO, nel caso di scarichi superiori a 50 AE.

Nella domanda di autorizzazione allo scarico, i richiedenti devono indicare:

- ♦ i propri dati anagrafici e di residenza
- ♦ l'identificazione dell'insediamento da cui originerà lo scarico
- ♦ la classificabilità dello scarico
- ♦ il corpo recettore dello scarico
- ♦ il dimensionamento dell'impianto
- ♦ la quantità stimata in metri cubi annui e in abitanti equivalenti
- ♦ il sistema di approvvigionamento idrico dell'insediamento
- ♦ il sistema di trattamento e smaltimento delle acque reflue domestiche che verrà installato

Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, (in triplice in caso di scarichi superiori a 50 AE) :

1. Relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, contenente i seguenti elementi:
  - 1.1. descrizione dettagliata delle motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica;
  - 1.2. descrizione dell'impianto di trattamento e di smaltimento (schema a blocchi, completo dei flussi, dimensionamento in AE, portate da trattare, abbattimento previsto dei vari inquinanti);
  - 1.3. le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto quali manutenzioni, specifiche di conduzione, controlli o quant'altro necessario per un suo corretto funzionamento.
  - 1.4. Descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione.
  - 1.5. Se trattasi di scarico assimilato al domestico la relazione dovrà essere integrata con:
    - 1.5.1. tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione degli scarichi
    - 1.5.2. materie prime che possono contaminare gli scarichi nelle lavorazioni
    - 1.5.3. origine degli scarichi idrici e loro composizione qualitativa e quantità degli stessi espressa come portate e abitanti equivalenti
2. Planimetria in scala adeguata, firmata da un tecnico abilitato con:
  - 2.1. le reti di raccolta e smaltimento acque (nere, grigie) dall'edificio all'impianto ed al recapito finale;
  - 2.2. l'impianto di trattamento e smaltimento (con i flussi, le portate, le dimensioni), i pozzetti di ispezione in testa e uscita e le sezioni delle varie parti componenti.
3. Perizia idrogeologica dell'area interessata, firmata da un tecnico abilitato, con almeno le seguenti informazioni (Solo per scarichi sul suolo e per subirrigazioni drenate):
  - 3.1. Inquadramento territoriale con particolare attenzione:
    - 3.1.1. ai drenaggi superficiali, corsi d'acqua, fabbricati vicini, opere di emungimento sotterranee (pozzi, cisterne);
    - 3.1.2. al rispetto di quanto previsto all'art. 94 del D.L.vo 152/06 relativamente alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, in particolare dovranno essere indicate le distanze da pozzi o prese di acqua per uso potabile o altri usi;
    - 3.1.3. nonché ad eventuali zone vulnerabili o aree sensibili;
  - 3.2. Inquadramento idrogeologico con livello della falda, suo andamento nel tempo e sua vulnerabilità;
  - 3.3. Conclusioni con indicazione della fattibilità dell'intervento e dimensionamento massimo dell'impianto adottabile in funzione delle caratteristiche di conducibilità idraulica e di assorbimento del terreno e tenuto conto di eventuali stati di pericolosità geomorfologia e idraulica.
4. Estratto della mappa catastale con evidenziata la zona interessata allo smaltimento dei reflui.
5. Certificato attestante la disponibilità del terreno dove vengono eseguite le opere.
6. Copia certificato iscrizione C.C.I.A.A. (solo se trattasi di attività economica)

## 7. Scheda tecnica ARPA LAZIO (Solo per scarico con potenzialità superiore a 500 Ab.Eq.)

### **Art. 7 Istruttoria**

Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 50 abitanti equivalenti il competente Settore Tecnico istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel *D.Lgs.3 Aprile 2006 n°152*

Un eventuale apposito protocollo tecnico potrà essere redatto e aggiornato dall'ARPALAZIO, e servirà a meglio orientare i tecnici che sottoscrivono le domande, nonché l'Ufficio Comunale circa i metodi più corretti di trattamento dei reflui ed il dimensionamento in rapporto alle caratteristiche quantitative.

Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nelle tabelle dell'allegato 2 al regolamento, verrà valutato caso per caso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.

Quale trattamento appropriato è ammesso l'uso della fitodepurazione e fitoevapotraspirazione.

Per gli scarichi con potenzialità superiore a 50 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale del LAZIO (Arpa), con oneri a carico del richiedente.

Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 50 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.

Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPA LAZIO e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.

Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.8 e di eventuali prescrizioni particolari.

Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

### **Art.8 Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche**

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel *D.Lgs.3 Aprile 2006 n°152*, nella *legge regionale*, nel *regolamento regionale* e delle norme generali sulla natura e consistenza degli impianti di cui alla Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque

Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

- ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
- su tutti gli impianti deve essere mantenuta una ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
- i punti di scarico devono essere accessibili ed ispezionabili per permettere le verifiche e i campionamenti;
- nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno;
- sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificassero tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
- fitodepurazione. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto.
- fitoevapotraspirazione. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto e non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;

Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria o di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche.

### **Art. 9 Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione**

L'Amministrazione Comunale a rilasciare il provvedimento autorizzativo entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal D.P.R. 447/98.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

Tutte le autorizzazioni allo scarico hanno validità quadriennale dal momento del rilascio, ai sensi dell' art. 45 comma 7 del D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int. Un anno prima della scadenza il titolare ne deve chiedere il **rinnovo** utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune ed indicando tutti gli eventuali elementi di modifica (variazioni quali/quantitativa del refluo, della rete fognante ecc).

Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione allo scarico, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all' art. 34 del D.Lgs 152/99, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza, trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Il titolare dello scarico è comunque *tenuto* ad evidenziare, in qualunque momento, eventuali diverse determinazioni in merito alle caratteristiche ed alla classificazione delle proprie acque reflue.

Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo conformemente a quanto indicato dall' art. 45 comma 7 del D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs 372 del 4.8.1999 ad oggetto "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale.

Le autorizzazioni saranno rinnovate con il medesimo procedimento analogo alla prima autorizzazione utilizzando l'apposito modello;

parimenti è fissato un contributo quale onere di procedibilità della richiesta di rinnovo per i costi di istruttoria del Comune per ogni domanda. Tale importo deve essere versato presso la tesoreria comunale.

""""In assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato, le autorizzazioni saranno rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni.""""

Ai sensi del 2° comma del medesimo art.13, il Comune provvederà al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui trattasi, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il Comune ne dà notizia all'ARPA LAZIO che provvederà per quanto di competenza.

### **Art 10 Modifiche dell'autorizzazione**

Le modifiche sostanziali degli scarichi autorizzati, riguardanti il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore devono essere espressamente autorizzate, con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

Le modifiche della potenzialità di uno scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche, devono essere comunicate dal titolare al competente Settore Tecnico, mediante l'apposito modello allegando una relazione esplicativa delle modifiche con eventuali planimetrie, a firma di tecnico abilitato.

Inoltre, sempre con l'apposito modello dovranno essere segnalate variazioni inerenti cambi di destinazione d'uso, ampliamenti, ristrutturazioni, variazione del titolare dello scarico a seguito di subentri, variazioni della denominazione sociale dell'azienda e variazione del legale rappresentante dell'azienda.

L'autorizzazione allo scarico sarà concessa ai sensi del precedente art. 9 qualora vengano rispettate tutte le norme di legge e del presente regolamento.

Essa è condizionata al riconoscimento da parte dell'utente del diritto di accesso per il personale addetto ai controlli in qualunque momento questi siano necessari.

L'autorizzazione allo scarico è rifiutata o revocata se il titolare, alla luce dei rilievi preliminari, non abbia provveduto a dotarsi degli impianti di pre-trattamento o trattamento prescrittigli o se questi non corrispondono ai limiti prefissati.

#### **ART. 11**

##### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 152/99 "Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico", ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente procede secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Nei casi di violazione delle norme di cui al presente regolamento o nel caso in cui variazioni quali-quantitative degli scarichi portassero o potrebbero portare a variazioni nel funzionamento dell'impianto di depurazione consortile si procederà secondo quanto stabilito .

#### **ART. 12**

##### **POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO DELL'ABITATO**

Il Sindaco, ai sensi dell' art. 117 del D.Lgs 112 del 31.3.98, può emanare speciali ordinanze:

- a) per soppressione di pozzi o cisterne o fosse biologiche che siano ritenuti pericolosi alla salute pubblica;
- b) per rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni, compresa la rimozione delle materie luride delle fogne già abbandonate o da abbandonarsi in seguito all'allacciamento con la fognatura cittadina; i pozzi neri perdenti, fosse biologiche e simili messi fuori uso devono essere disinfettati secondo le indicazioni del Servizio di Igiene Pubblica e riempiti di terra o di altri materiali;
- c) per chiusura o ricostruzione di canali o tubi di scarico delle acque;
- d) per obbligare il proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo e di modificare i propri impianti sanitari adottando latrine con lavaggio a cacciata, sifoni e tubi aeratori;
- e) per l'esecuzione d'ufficio, solo nei casi suaccennati, a carico dei contravventori, delle opere disposte e non eseguite.
- f) per disporre l'esecuzione di interventi necessari ad eliminare situazioni che provocano inconvenienti di tipo igienico-sanitario, ambientale e/o al funzionamento delle fognature/del depuratore, attraverso la regolarizzazione dello scarico e/o l'adeguamento degli impianti.

#### **Art 13 Procedimenti soggetti a procedura SUAP o SUE**

Nel caso in cui uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate che non recapita nella pubblica fognatura abbia origine da un insediamento adibito ad attività produttiva, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico potrà essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal D.Lgs 112/98 e dal relativo regolamento, DPR 447/98, o di quello previsto dal D. Lgs. 378/01.

In questo caso non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relativi ai procedimenti SUAP e SUE.

## **ART. 14**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, fatte salve le sanzioni espressamente previste dal Titolo V - Sanzioni - del D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono punite con la sanzione amministrativa da EURO 103,00 a EURO 774,00.

La legge prevede sanzioni molto elevate in caso di mancata autorizzazione degli scarichi, da un minimo di € 5.164,00 ad un massimo di € 51.645,00. (d.lgs.n 152/99)

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative, o la opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinate dalla legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modifiche ed integrazioni.

Le somme di denaro pagate a titolo di sanzione amministrativa tramite pagamento in misura ridotta ovvero determinate con ordinanza - ingiunzione, vengono esatte dal Comune. Qualora per l'accertamento della violazione vengano eseguite analisi, gli oneri delle stesse, a carico del trasgressore, spettano al soggetto esecutore.

- a) Qualora lo scarico, pur rientrando nei limiti, e nelle condizioni dell'autorizzazione, non risultasse conforme alla classificazione attribuita in sede di rilascio dell'Autorizzazione allo scarico il Comune, su conforme parere dell'ARPA dispone la riclassificazione dello scarico stesso dandone comunicazione al titolare mediante ordinanza con la quale verranno indicati gli adempimenti conseguenti ed i relativi termini per l'esecuzione.

Qualora la violazione rivesta particolare pericolosità nei confronti della tutela della qualità delle acque, ovvero risulti ripetuta più volte, il Comune, su conforme parere dell'ARPA dispone la revoca dell'autorizzazione e conseguentemente l'adozione dei provvedimenti necessari ed idonei ad interrompere lo scarico nella fognatura.

## **ART. 15**

### **RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE**

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alle leggi regionali e speciali statali vigenti in materia di sanità e di Igiene pubblica a tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e degli enti gestori del servizio.

## **ART. 16**

### **NORME TRANSITORIE**

Le autorizzazioni allo scarico esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo per gli scarichi di "acque reflue domestiche" recapitanti in reti fognarie (collegate e non collegate al depuratore), devono essere aggiornate secondo quanto previsto dall' art. 62 -commi 11 e 12 - del D.Lgs. 152/99.

### **Art.17 DEFINIZIONE DI ACQUE NERE E BIANCHE, DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE, DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE E DI ACQUE REFLUE URBANE**

- b) **Le acque nere e quelle bianche, agli effetti del presente regolamento vengono definite come segue:**

#### **A) Acque Nere:**

- Acque reflue domestiche
- Acque reflue industriali
- Acque di raffreddamento provenienti da stabilimenti artigianali e industriali

#### **B) Acque Bianche:**

- Acque meteoriche provenienti dai cortili, dai tetti, dalle terrazze e da qualsiasi area scoperta.

Per Acque Reflue Domestiche si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Per Acque Reflue Industriali si intendono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Acque Reflue Industriali assimilate alle Acque Reflue Domestiche: ai sensi dell' art. 28 comma 7 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni,

Per la *classificazione* delle acque reflue domestiche ed industriali relativamente ad alcune tipologie di attività, al fine di garantire una adeguata omogeneizzazione a livello provinciale, si rinvia alle indicazioni e alle linee guida predisposte dalla Provincia di Latina e dalla Sezione Provinciale Arpa, nonché alle eventuali determinazioni della Regione.

Si considerano "acque reflue urbane", le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Per le ulteriori definizioni si rinvia all' art. 2 - "Definizioni" del Decreto Legislativo 11.5.99 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 18

#### SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI, SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E UTILIZZO DI POZZI NERI

Gli scarichi di *acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali*, devono essere dotati di impianti di trattamento in analogia a quelli indicati nelle linee guida elaborate da ARPA , opportunamente dimensionati in funzione degli Abitanti Equivalenti Serviti e secondo i criteri indicati nelle stesse linee guida; deve comunque essere garantito il loro rapido e regolare deflusso/smaltimento, al fine di evitare ristagni maleodoranti e proliferazione di insetti e/o ratti. In ogni caso tali scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità delle leggi vigenti e successive integrazioni e modificazioni, fino all'emanazione di specifiche normative regionali.

I titolari di tali scarichi dovranno acquisire tutte le autorizzazioni/concessioni/atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente, rapportandosi con gli enti/i privati competenti/comproprietari/proprietari del recapito (ad es., Provincia, Comune, privati) per gli eventuali adempimenti e comunque nel rispetto delle norme di codice civile.

Ai sensi dell' art. 29 - Scarichi sul suolo - del D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int. è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione:

- a) per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche, secondo i sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che saranno identificati dalla Regione, secondo i criteri di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977;
- b) per gli altri casi indicati alle lettere b)c)d)e) dell' art. 29 del D.Lgs 152/99.

*Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante impianti a dispersione nel terreno (sub-irrigazione) devono avvenire conformemente alle norme tecniche contenute nell'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977), e successive integrazioni e modificazioni, e delle eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria locale.*

L'utilizzo di *pozzi neri*, così come definiti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, è vietato salvo i casi in cui tecnicamente sia impossibile utilizzare altri metodi di smaltimento; in tali casi devono comunque essere rispettate: le prescrizioni tecniche contenute nella delibera sopra richiamata, le prescrizioni dell' A.U.S.L. - Servizio di Igiene Pubblica e le norme del D.Lgs 22/97 in materia di rifiuti.

#### **Art 19 REGOLAMENTAZIONE DELLE VASCHE BIOLOGICHE E DELLE VASCHE TIPO IMHOFF**

Le vasche biologiche e quelle Imhoff devono essere costruite secondo i criteri indicati nelle linee guida elaborate da Arpa .

In aggiunta ai criteri di cui sopra, la loro costruzione deve avvenire in luoghi privati, scoperti e distanti dai muri dei fabbricati di almeno m. 0,50, con lo spazio interposto riempito di terreno ben compresso. Devono distare di almeno m. 10,00 da ogni pozzo o impianto di raccolta di acque potabili e comunque dovrà essere rispettato l' art. 5 del D.P.R. n. 236 del 24/5/1988.

Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente e solo nel caso di accertata impossibilità tecnica, eventuali deroghe a questi ultimi criteri costruttivi, possono essere concesse dal Comune, una volta acquisito il parere dei competenti servizi dell' AUSL.

Le vasche e le tubazioni degli impianti fognari devono essere installati nel rispetto dei limiti imposti dal codice civile e dai regolamenti relativamente alla distanza dai confini.

#### **Art.20 POZZETTI DI PRELEVAMENTO**

Gli scarichi di acque bianche e quelli di acque nere dovranno essere dotati ognuno di un proprio pozzetto di prelevamento (dimensioni minime cm 50 x cm 50 e sifonato in ingresso), successivamente al quale dovrà avvenire l' immissione nel corpo ricettore in maniera separata, se esiste un sistema di allontanamento delle acque nere distinto da quello delle acque bianche, oppure previa miscelazione in adeguato pozzetto (dimensioni minime cm 50 x cm 50)

Le fognature interne dei fabbricati privati devono comunque essere realizzate prevedendo linee separate per le acque nere e per le acque bianche.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai nuovi insediamenti, agli ampliamenti e/o demolizioni e ricostruzioni, ed alle ristrutturazioni e/o restauri che prevedono modifiche al sistema fognario interno e/o esterno al fabbricato.

L'autorizzazione allo scarico sarà concessa ai sensi del precedente art. 9 qualora vengano rispettate tutte le norme di legge vigenti e del presente regolamento.

Essa è condizionata al riconoscimento da parte dell'utente del diritto di accesso per il personale addetto ai controlli in qualunque momento questi siano necessari.

L'autorizzazione allo scarico è rifiutata o revocata se il titolare, alla luce dei rilievi preliminari, non abbia provveduto a dotarsi degli impianti di pre-trattamento o trattamento prescrittigli o se questi non corrispondono ai limiti prefissati.

**Art.21 Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena la relativa delibera di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.

Copia dello stesso sarà depositato presso l'Ufficio IDRICO per la visione da parte dei cittadini.



